

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 588

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, LONDEI, PIERANI, BRINA
e POLENTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1992

Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 aprile 1985, n. 126, ha stabilito che l'attività di coltivazione dei funghi è da considerarsi come agricola. Dagli atti della discussione di tale legge si rileva che la 9^a Commissione permanente del Senato della Repubblica riconobbe formalmente che, essendo i tartufi dei funghi ipogei, la legge stessa riguardava anche la coltivazione di tartufi. Nè poteva essere altrimenti, non solo perchè - come si è detto - i tartufi sono dei funghi, ma anche perchè nella coltivazione dei tartufi (nelle tartufaie coltivate o controllate di cui al quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, riguardante la normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei

tartufi freschi o conservati destinati al consumo) il conduttore investe capitali e cura il ciclo biologico del prodotto come nella coltivazione di qualsiasi altro prodotto agricolo.

Il presente disegno di legge tende a ribadire quanto già sostanzialmente previsto dalla legge 5 aprile 1985, n. 126, nonchè a tirarne le logiche conseguenze di carattere fiscale adeguando la normativa in vigore. L'articolo 1 si richiama infatti a quanto già stabilito dalla legge n. 126 del 1985; l'articolo 2 stabilisce che gli esercitanti l'attività di tartuficoltura siano tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modifi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cazioni e integrazioni; gli articoli 3 e 4 stabiliscono che le regioni, a cui compete, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985, il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, inviino gli attestati agli uffici tecnici erariali per la classificazione dei terreni di cui trattasi; l'articolo 6, in relazione al fatto che il tartufo, pur essendo di notevole valore per la sua relativa rarità, è da considerare prodotto agricolo, modifica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, assoggettando quindi il tartufo all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento per il produttore o del 9 per cento per il commerciante, applicata per tutti gli altri prodotti agricoli ai sensi della legge 17

febbraio 1985, n. 17, e successivi decreti ministeriali 28 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1985, e 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

Una menzione a parte merita l'articolo 5 che stabilisce agevolazioni fiscali per i raccoglitori di tartufi, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 752 del 1985, residenti in zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991. In tali zone infatti il reddito agricolo è modestissimo e la libera attività di raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati è in genere un'integrazione di reddito, che consente in molti casi di mantenere la popolazione su territori altrimenti abbandonati con gravi conseguenze di carattere ecologico e sociale.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. L'attività di coltivazione dei tartufi di cui al quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è considerata a tutti gli effetti attività agricola, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 126.

Art. 2.

1. Coloro che esercitano l'attività di tartuficoltura rientrano nella categoria di contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

1. Le regioni inviano copia degli attestati rilasciati a norma del quarto comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, agli uffici tecnici erariali della provincia in cui sono situati i beni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418.

Art. 4.

1. Gli uffici tecnici erariali procedono alla istituzione di nuove apposite qualità e classi e relative tariffe d'estimo secondo le norme della legge catastale ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

1. I raccoglitori di tartufi idonei a praticare tale attività a norma dell'articolo 5

della legge 16 dicembre 1985, n. 752, residenti in zone classificate montane ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, che nell'attività di ricerca e raccolta hanno conseguito nell'anno solare ricavi non superiori ai dieci milioni di lire, non sono soggetti agli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le operazioni dei suddetti soggetti sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e non costituiscono ricavi tassabili ai fini delle imposte dirette.

Art. 6.

1. Nella tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 15 sono soppresse le parole: «esclusi i tartufi».

2. Nella medesima tabella A, al numero 5 della parte II e al numero 21 della parte III sono soppresse le parole: «esclusi i tartufi».